

Il trasferimento delle società dall'Italia all'estero e dall'estero all'Italia

Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti
Università degli Studi di Brescia
7 novembre 2025

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 88/2025

Prima di approfondire la disciplina fiscale del trasferimento della residenza di una società da o verso l'Italia, è bene anzitutto ricordare come, in data 23 giugno 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 19 giugno 2025, n. 88, il quale ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, aggiornando ed integrando il quadro già delineato in materia dal d.lgs. n. 19/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'8 luglio 2025 e riguardano esclusivamente le operazioni il cui progetto, alla medesima data, non risulti ancora pubblicato dalla società italiana coinvolta.

Tra le principali innovazioni introdotte si segnala, in primo luogo, l'ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina di cui al d.lgs. n. 19/2023 in materia di operazioni transfrontaliere, estesa ora anche alle società di persone e agli enti non societari e, ove compatibile, alle società nei cui confronti sono state aperte procedure di negoziazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa.

segue

Le altre novità riguardano:

- alcune importanti semplificazioni del procedimento;
- una maggiore definizione del contenuto del controllo di legalità effettuato dal notaio;
- l'affermazione del principio della prevalenza della disciplina dello Stato di destinazione, in caso di contrasto con la disciplina dello stato di provenienza.

Con riguardo alla trasformazione transfrontaliera, è aggiunto un nuovo secondo comma all'art. 2510-bis c.c. per chiarire come tale operazione deve considerarsi un trasferimento di sede senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione.

segue

Inoltre, il d.lgs. n. 88/2025, oltre alle citate modifiche, ha anche apportato importanti novità alla disciplina della scissione mediante scorporo di cui all'art. 2506.1 c.c.

In particolare, la formulazione previgente dell'articolo 2506.1 del Codice civile aveva indotto a ritenere che la scissione con scorporo potesse configurarsi solo come parziale.

Con le modifiche introdotte si prevede ora, in modo esplicito, che l'operazione di scissione mediante scorporo possa avvenire sia con l'assegnazione dell'intero patrimonio della scissa, sia di una parte di esso.

Più nello specifico, per le scissioni mediante scorporo l'intervento legislativo ha previsto, tramite la sostituzione dell'art. 2506.1, comma primo del Codice civile, che tale operazione avvenga con l'assegnazione dell'intero patrimonio o di una parte di esso ad una o più società, non solo di nuova costituzione ma anche preesistenti, ricevendo in cambio le azioni o le quote delle beneficiarie.

Inoltre, è stato espunto dagli elementi essenziali per la qualificazione dell'istituto il riferimento alla "continuazione dell'attività" in quanto non pertinente nel caso in cui lo scorporo abbia per oggetto l'intero patrimonio. Non è più richiesta la relazione degli amministratori e degli esperti sul rapporto di cambio qualora la scissione mediante scorporo comporti la creazione di una nuova società.

Il Decreto è intervenuto anche con riferimento al diritto di recesso, eliminando, mediante la sostituzione dell'art. 2506 *ter*, comma 6, del Codice civile, la possibilità di esercitarlo in capo ai soci che non abbiano consentito all'operazione.

segue

Sul fronte fiscale, si ricorda, a tal proposito, che l'articolo 16 del d.lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, all'interno dell'articolo 173 del Tuir, rubricato «Scissione di società», ha aggiunto i commi 15-ter e 15-quater, che disciplinano la scissione mediante scorporo, normata, dal punto di vista civilistico, dal citato articolo 2506.1 del codice civile.

Dispone il nuovo comma 15-ter dell'articolo 173, che alla scissione con scorporo si applichino le disposizioni in materia di scissione di società previste dal medesimo articolo 173, opportunamente integrato dal comma 15-ter stesso, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10.

- Il citato comma 3 dell'articolo 173 del Tuir dispone in merito al cambio delle partecipazioni, prevedendo che esso non debba costituire né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa. Si legge nella Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo n. 192/2024 che visto che nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci «non si deve, quindi, ripartire tra diverse partecipazioni (quelle nella scissa e quelle nella beneficiaria) il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella scissa, ma, piuttosto, quantificare *ex novo* il valore fiscale della partecipazione emessa dalla beneficiaria in favore della scissa»;
- Il comma 7 dell'art. 173 Tuir non risulta applicabile alla scissione con scorporo in quanto dispone in merito ad alcuni casi di retrodatazione degli effetti della scissione che fanno riferimento, però, alla scissione totale, mentre la scissione mediante scorporo assume di per sé il carattere di scissione parziale visto che la scissa non si estingue;
- il comma 9 dell'articolo 173 disciplina il regime delle riserve, materia su cui ha disposto, in maniera specifica, il decreto legislativo n. 192/2024;
- il comma 10 dell'articolo 173 regola il riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali. Tale disposizione trova applicazione nei casi in cui la società beneficiaria sia già esistente. Prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 88 citato la scissione mediante scorporo riguardava esclusivamente società di nuova costituzione, sicché tale previsione poteva dirsi coerente. Tuttavia, poiché a decorrere dall'8 luglio 2025 la beneficiaria di una scissione mediante scorporo può essere anche una società preesistente, appare opportuno un intervento del Legislatore volto a modificare il comma 15-ter dell'art. 173 TUIR. (Sul punto, l'interpretazione dell'Agenzia è ancora di tipo restrittivo. Cfr. Risposta ad interpello n. 225/2025).

Trasferimento dall'Italia all'estero (*exit tax*) – Art. 166 del TUIR

L'art. 166 TUIR fornisce una disciplina completa della materia relativa all'imposizione in uscita delle imprese commerciali. In via generale si evidenzia, come peraltro indicato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 142/2018, che la nuova disciplina si discosta dalla precedente, oltre che per un più esteso ambito oggettivo di applicazione, anche per altri aspetti diversamente disciplinati dalla Direttiva, quali:

- introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;
- riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte;
- eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.

In particolare il comma 1 del nuovo articolo 166 indica quali sono le ipotesi in cui è applicabile la disciplina in esso contenuta, fornendo l'indicazione dettagliata delle varie fattispecie.

Il comma 2 specifica che, qualora ci si trovi di fronte a stabili organizzazioni, il trasferimento di attivi (ad una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione) si intende effettuato quando le attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio della stabile organizzazione.

Il comma 3 prevede, per le diverse fattispecie individuate dal comma 1, differenti modalità di determinazione dell'imponibile in uscita.

segue

Come anticipato, gli effetti del trasferimento sono rappresentati dal realizzo, al **valore di mercato**, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale facente parte dell'impresa, salvo che essi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

In particolare, le disposizioni di cui all'art. 166 TUIR si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale;
- b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica la *branch exemption* di cui all'art. 168-ter del TUIR;
- c) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- d) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.

segue

VALORE DI MERCATO: Il trasferimento della sede all'estero che comporti anche la perdita della residenza fiscale in Italia rappresenta, dunque, un atto realizzativo, che impone di tassare come **plusvalenza** la differenza tra il valore di mercato dell'azienda trasferita e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore di mercato è determinato, a norma dell'art. 166 comma 4 del TUIR, con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza; esso comprende anche l'avviamento.

Secondo l'art. 166 comma 3, lett. a), del TUIR, la **plusvalenza è determinata in modo unitario**.

L'Agenzia delle entrate ha, a tal proposito, reso chiarimenti a partire dalla nota n. 9/199 del 1979 (su fatto che in caso di cessione d'azienda anche le merci comprese nel perimetro di cessione generano plusvalenze) sino alla risposta n. 45 del 2022, relativa al conferimento di un ramo d'azienda e di partecipazioni.

La visione unitaria dell'azienda ha consentito all'Agenzia di confermare che ai fini della verifica del requisito del possesso triennale per la rateazione della plusvalenza (art. 86, comma 4, Tuir) il termine triennale va computato avendo riguardo al giorno in cui l'azienda è stata acquisita o l'impresa si è costituita indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell'azienda (vedi circolare 320/E del 1997, paragrafo 1.2.2).

Secondo l'Agenzia delle entrate, inoltre, il principio della unitarietà della plusvalenza va inteso in senso assoluto anche quando l'azienda comprende partecipazioni suscettibili di generare plusvalenze esenti sulla base dell'articolo 87 del Testo unico.

In questo senso si è espressa originariamente la circolare n. 6/E del 2006 e recentemente, in un caso di trasferimento all'estero della sede di una *holding*, il principio di diritto n. 10 del 2021.

segue

In particolare, secondo l'Agenzia delle entrate, la nozione di «plusvalenza unitariamente determinata» va intesa non solo in termini di quantificazione della stessa come differenza tra il valore complessivo dei beni ed il costo fiscale complessivo degli stessi, ma anche quale richiamo alla sostanziale unitarietà dell'oggetto del trasferimento che non consente una valorizzazione atomistica delle componenti dell'azienda.

Conseguentemente, seguendo il ragionamento dell'Agenzia, il regime della *pex* può trovare applicazione soltanto in caso di trasferimento di singole partecipazioni o di un pacchetto partecipativo, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 87 Tuir. Anzi, secondo l'Agenzia il regime *pex* non trova applicazione non soltanto quando le partecipazioni rappresentino una componente minoritaria del compendio aziendale, ma neppure nel caso in cui il patrimonio trasferito risulti in prevalenza composto proprio dalle partecipazioni *pex*.

segue

MOMENTO IN CUI SI INTENDE REALIZZATA LA PLUSVALENZA: A norma dell'art. 166 co. 7 lett. a) del TUIR, nel caso di trasferimento della sede all'estero la plusvalenza è determinata al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia. Il regime fiscale italiano attribuisce la residenza fiscale per singolo periodo d'imposta. Il trasferimento della sede non determina, quindi, due periodi d'imposta separati; occorre, al contrario, verificare se, nel periodo d'imposta (unitariamente considerato) il soggetto debba essere considerato residente in Italia, ovvero residente all'estero.

A norma dell'art. 166 co. 8 del TUIR, ai fini della determinazione della plusvalenza da trasferimento sede non si tiene conto delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate successivamente al momento in cui la plusvalenza è determinata in via definitiva.

RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA: Per effetto del trasferimento della sede all'estero, sono assoggettate a tassazione le riserve in sospensione d'imposta non ricostituite nel bilancio della S.O. che (eventualmente) rimane in Italia, comprese quelle tassabili solo in caso di distribuzione (art. 166 co. 5 del TUIR). Sono, inoltre, tassate le riserve in sospensione d'imposta iscritte nel bilancio della stabile organizzazione italiana, qualora questa sia interamente trasferita alla sede centrale, o ad altra S.O. estera dell'impresa estera.

Segue

PERDITE ANTE TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA: A norma dell'art. 166, co. 6 del TUIR, nel momento in cui non rimanga una S.O. in Italia, le perdite fiscali che si sono generate fino all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia:

- sono compensate, in primo luogo, con il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia (plusvalenza da trasferimento sede esclusa), in modo integrale e senza il limite dell'80%;
- vanno, per l'eventuale eccedenza, a riduzione della plusvalenza da trasferimento sede, sempre in modo integrale.

Principi simili sono previsti dall'art. 166 co. 6 del TUIR per le altre operazioni assimilate al trasferimento della sede. Se, invece, al trasferimento della sede all'estero fa seguito il mantenimento in Italia di una stabile organizzazione, le perdite fiscali che si sono generate fino all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia:

- sono compensate, in primo luogo, con il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia (plusvalenza da trasferimento sede esclusa), con il limite dell'80%;
- vanno, per l'eventuale eccedenza, a riduzione della plusvalenza da trasferimento sede, senza il limite dell'80%, al netto della quota proporzionale alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla S.O.

segue

Secondo l'art. 166 co. 14 del TUIR, il trasferimento della sede all'estero della residenza fiscale di una società di capitali non dà luogo, di per sé, alla tassazione dei soci della società trasferita.

I soci non vengono, quindi, tassati, ma "trasformano" la partecipazione in una società residente nella partecipazione in una società non residente.

L'imposta sulla plusvalenza da trasferimento sede, assunta al netto delle perdite, può essere versata in cinque rate annuali di pari importo se lo Stato di destinazione è uno Stato dell'Unione europea o uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che abbia stipulato con l'Italia un accordo per la reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari.

La rateizzazione è, altresì, concessa nell'ambito delle altre operazioni contemplate dall'art. 166 del TUIR, comprese le operazioni straordinarie, qualora le attività siano trasferite in uno dei medesimi Stati. A norma dell'art. 166 co. 10 del TUIR, l'opzione per la rateizzazione deve necessariamente riguardare l'intera *exit tax*, calcolata sulla plusvalenza da trasferimento sede unitariamente determinata.

I soggetti che hanno effettuato operazioni di trasferimento della sede all'estero, esercitando l'opzione per la rateizzazione della exit tax, sono tenuti a compilare il quadro TR della dichiarazione dei redditi.

segue

Si segnala, con particolare riferimento alla disciplina dell'exit tax, che, a seguito di una inchiesta condotta dalla Procura di Milano, si è proceduto al sequestro delle azioni ordinarie della Campari detenute dalla holding lussemburghese *Lagfin*.

Da quanto si apprende da notizie di stampa, l'indagine, sviluppata dal nucleo Pef della Gdf di Milano, avrebbe preso avvio da una verifica fiscale. Secondo gli inquirenti l'azionista di maggioranza non avrebbe versato la *exit tax* derivante dall'operazione di fusione transfrontaliera tra *Alicros*, la precedente *holding* del gruppo fondato nel 1860, con sede a Sesto San Giovanni, e *Lagfin*, con sede in Lussemburgo, che controlla il 51,3% delle azioni e il 38,8% dei diritti di voto della olandese Davide Campari Milano NV.

Alicros era la società italiana che aveva il controllo diretto del gruppo; *Lagfin* era la holding lussemburghese che controllava la maggioranza di *Alicros*. Per avviare un processo di semplificazione, le due realtà sarebbero state accorpate in un'unica società, trasferendola a Lussemburgo.

Gli approfondimenti degli inquirenti hanno portato alla constatazione che, all'atto della fusione, non sarebbero state dichiarate le plusvalenze da "exit tax" per oltre 5,3 miliardi, maturate dalla società italiana nel momento in cui è stata venduta alla società lussemburghese.

Invero, secondo gli investigatori, «il gruppo societario, attraverso una serie di complesse operazioni, ha solo formalmente trasferito gli asset detenuti dalla società italiana a una branch domestica neo costituita, mentre la gestione effettiva del ramo d'azienda finanziario veniva esercitata a livello di casa madre estera».

Trasferimento in Italia dall'estero (*entry tax*) – Art. 166-*bis* del TUIR

Il tema del trasferimento della sede sociale delle imprese dall'estero in Italia è stato, negli ultimi anni, oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore italiano, il quale è intervenuto a più riprese nel tentativo di individuare chiari e precisi criteri di valorizzazione dei beni in entrata.

Come è noto, prima dell'entrata in vigore dell'art. 166-*bis* del TUIR, la determinazione del valore fiscale attribuibile agli *assets* dei complessi aziendali trasferiti dall'estero in Italia rappresentava una tematica non di facile soluzione, essendo, di fatto, quest'ultima, in assenza di una specifica normativa, demandata all'Amministrazione finanziaria, la quale riteneva che il valore applicabile – valore storico o valore corrente – dipendesse dal regime vigente nel Paese di origine.

In particolare – secondo l'Agenzia delle entrate - il criterio del costo storico poteva trovare applicazione nelle ipotesi, come quella del trasferimento di sede, caratterizzate dall'assenza di atti di natura traslativa dei beni da valutare e dall'esigenza di garantire la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti; diversamente, il criterio del valore corrente era ritenuto più idoneo a rappresentare situazioni di discontinuità giuridico-tributaria e di fuoriuscita di beni dal patrimonio del soggetto passivo d'imposta, nonché ad evitare fenomeni di doppia tassazione nel caso in cui nello Stato estero fosse prevista, al momento del trasferimento, la tassazione dei plusvalori latenti (i.e. *exit taxation*).

La lacuna normativa cui si è appena fatto cenno è stata però colmata dal Legislatore attraverso l'introduzione nell'ambito del TUIR del già citato art. 166-*bis*, che, così come modificato successivamente dall'art. 3 del d.lgs. del 29 novembre 2018, n. 142, prevede, oggi, una disciplina differenziata a seconda che il trasferimento avvenga da Paesi *white list* o *black list*.

Presupposto soggettivo e oggettivo di applicazione

Relativamente al presupposto soggettivo, il comma 1 dell'art. 166-*bis* del TUIR prevede espressamente che le disposizioni in tema di trasferimento nel territorio dello Stato si applichino a «un soggetto che esercita un'impresa commerciale».

La norma, pertanto, riguarda esclusivamente quei soggetti, quali società ed enti commerciali nonché le persone fisiche esercenti attività di impresa, che esercitano imprese commerciali, mentre non si applica alle persone fisiche non imprenditori ed agli enti non commerciali che non svolgono attività d'impresa.

La disciplina in esame è applicabile anche alle “holding di partecipazione” (risposta 460/2019).

Relativamente, invece, al presupposto oggettivo, l'art. 166-*bis* comma 1, lett. a) dispone che la norma si applica al soggetto commerciale che «trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale» ai sensi dell'art. 73 Tuir.

Modalità di valorizzazione

Come anticipato, con riguardo alle modalità di valorizzazione dei beni della società trasferita (*rectius* trasformata), l'art. 166-*bis* del TUIR distingue due ipotesi:

- Stato di provenienza appartenente all'Unione Europea, ovvero alla c.d. “white list”: in tal caso, il valore fiscale di ingresso deve essere assunto secondo il valore di mercato;
- Stato di provenienza non appartenente all'Unione Europea né alla c.d. “white list”: in tale ipotesi il valore fiscale di ingresso è determinato al valore di mercato se si è giunti ad un accordo preventivo a seguito di istanza di *ruling* presentata ai sensi dell'art. 31-ter del DPR 600/73. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo di cui sopra, il valore dei componenti dell'attivo patrimoniale è determinato al minore fra costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato. Per quanto attiene, invece, le passività, il valore viene determinato come il maggiore fra i suddetti valori.

segue

Si possono quindi verificare i seguenti casi:

Caso	Valorizzazione dei beni in entrata
Stato di provenienza appartenente all'Unione europea o comunque compreso nella white list.	Valore di mercato delle attività e delle passività
Stato di provenienza non compreso nella white list ma, con ruling preventivo.	Valore di mercato delle attività e delle passività.
Stato di provenienza non compreso nella white list senza ruling.	Minor valore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato (attività). Maggior valore tra il costo di acquisto, il valore di bila

Per quanto attiene le modalità di determinazione del valore di mercato, l'art. 166-*bis* comma 4 del TUIR rimanda alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza, aggiungendo che «ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7».

In altre parole, il valore normale va determinato sulla base dei metodi previsti relativamente ai prezzi di trasferimento e, qualora oggetto del trasferimento sia un'azienda, si deve tener conto del valore dell'avviamento.

segue

Le disposizioni dell'art. 166-bis si applicano ai casi previsti nel comma 1 e le condizioni per l'assunzione del valore di mercato sono previste al comma 3.

Operazione	Condizione per l'assunzione del valore di mercato
Trasferimento della residenza fiscale in Italia di un soggetto che esercita imprese commerciali	Il soggetto, prima del trasferimento, aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.
Trasferimento, da parte di un soggetto residente all'estero, di attivi a una propria stabile organizzazione italiana	Il soggetto che effettua il trasferimento ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list
Trasferimento in Italia, da parte di un soggetto residente all'estero, di un complesso aziendale	Il soggetto che effettua il trasferimento ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list
Trasferimento, da parte di un soggetto residente in Italia che ha una stabile organizzazione all'estero a cui si applica la branch exemption, di attivi facenti parte della S.O. alla sede centrale italiana.	Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione appartiene all'Unione europea o è incluso nella white list.
Fusione di un soggetto residente all'estero in un soggetto residente in Italia.	Il soggetto ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list
Scissione di un soggetto residente all'estero a favore di una o più beneficiarie residenti in Italia.	Il soggetto ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.
Conferimento, da parte di un soggetto residente all'estero, di una stabile organizzazione situata all'estero a favore di un soggetto residente in Italia.	Il soggetto ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.

segue

Ai sensi dell'art. 166-bis, comma 6, Tuir «con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e 5».

Il quadro TR del Modello Redditi 2024 accoglie le informazioni per il monitoraggio dei valori fiscali delle imprese commerciali che si trasferiscono in Italia ex art. 166-bis del TUIR.